Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1983, n. **1089**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, agli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

epidemiologia;
semeiotica cardiovascolare;
saggi e dosaggi farmacologici;
malattie infettive dell'infanzia;
tossicologia forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1090**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 44. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto l'insegnamento di « semantica e lessicologia ».

Art. 51. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è inserito l'insegnamento di « lingua inglese ».

Art. 56. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in storia, indirizzo antico, è inserito l'insegnamento di « archeologia umanistica e storia dell'archeologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1091.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali - scuola per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia con le relative norme statutarie — articoli da 185 a 196 — è soppressa e sostituita come segue:

3 - *Scuola per tecnici specializzati in cosmetologia*

Art. 185. — E' istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia.

Art. 186. — La direzione della scuola ha sede in Roma presso la facoltà di medicina e chirurgia « A. Gemelli ».

Art. 187. — La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico specializzato in cosmetologia.

Art. 188. — La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 189. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di trenta per ogni anno di corso e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi.

Art. 190. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 191. — L'accesso alla scuola è subordinato al preventivo superamento di un esame medico, di un esame attitudinale e psicodiagnostico. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Le prove di esame danno luogo ad una graduatoria di merito.

Art. 192. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno di corso*:

anatomia e istologia generale e della cute;
biochimica;
biologia;
chimica dei prodotti cosmetici I;
cosmetologia applicata I;
dermatologia cosmetologica I;
fisica;
fisiologia;
microbiologia applicata ed igiene;
nozioni di chimica generale inorganica e organica.

2° *Anno di corso*:

chimica dei prodotti cosmetici II;
controllo di qualità, microbiologico e tossicologico I;
cosmetologia applicata II;
dermatologia cosmetologica II;
etica medica;
farmacologia e tossicologia cosmetologica;
fisioterapia;
nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi.

3° *Anno di corso*:

controllo di qualità, microbiologico e tossicologico II;
cosmetologia applicata, correttiva e decorativa;
elementi di economia;
legislazione cosmetica;
marketing, pubblicità e psicocosmesi;
nozioni di patologia dermatologica;
tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici.

L'attività didattica e scientifica è completata da periodi di tirocinio pratico e da esercitazioni che verranno svolti a norma del regolamento studenti del 1938/1269.

Art. 193. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali e le prove al termine dei tirocini pratici e la verifica dell'apprendimento in sede di esercitazioni si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento studenti del 1938/1269.

Art. 194. — L'esame di diploma consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento;

b) nella verifica della competenza professionale acquisita mediante l'esecuzione di una o più prove pratiche.

A coloro che avranno superato l'esame, verrà rilasciato il diploma di tecnico specializzato in cosmetologia.

Art. 195. — L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola è quello determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore come previsto nell'art. 55 del presente statuto.

Art. 196. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. Il direttore dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 197. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.

Art. 198. — Per tutto quanto non previsto dallo statuto della scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

E' inoltre istituita la seguente nuova scuola diretta a fini speciali:

4 - *Scuola per terapisti della riabilitazione*

Art. 1. — E' istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Art. 2. — La direzione della scuola ha sede in Roma presso la facoltà di medicina e chirurgia « A. Gemelli ».

Art. 3. — La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per lo esercizio della professione di terapia della riabilitazione.

Art. 4. — La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 5. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quindici per ogni anno di corso e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 6. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 7. — L'accesso alla scuola è subordinato al preventivo superamento di un esame medico, di un esame attitudinale e psicodiagnostico.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrato eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Le prove di esame danno luogo ad una graduatoria di merito.

Art. 8. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno di corso*:

chinesiologia;
elementi di anatomia umana;
elementi di biomeccanica;
elementi di fisica;
elementi di fisiologia umana;
elementi di psicologia;
nozioni di dermatologia;
nozioni di geriatria e gerontologia;
nozioni di patologia dell'apparato cardio-vascolare;
nozioni di patologia dell'apparato respiratorio;
nozioni di patologia neurologica;
nozioni di patologia ortopedica;
nozioni di reumatologia;
nozioni di traumatologia.

2° *Anno di corso*:

chinesiterapia;
clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative I;
etica medica professionale;
logoterapia;
massoterapia;
terapia fisica strumentale;
terapia occupazionale.

3° *Anno di corso*:

clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative II;
elementi di deontologia e legislazione sanitaria;
elementi di igiene e medicina preventiva;
elementi di pronto soccorso.

L'attività didattica e scientifica è completata da periodi di tirocinio pratico e da esercitazioni che verranno svolti a norma del regolamento studenti n. 1269/1938.

Art. 9. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali e le prove al termine dei tirocini pratici e la verifica dell'apprendimento in sede di esercitazioni si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento studenti del 1269/1938.

Art. 10. — L'esame di diploma consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento;

b) nella verifica della competenza professionale acquisita mediante l'esecuzione di una o più prove pratiche.

A coloro che avranno superato l'esame, verrà rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione.

Art. 11. — L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola è quello determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore, come previsto dall'art. 55 dello statuto.

Art. 12. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. Il direttore dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 13. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuo-

la stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.

Art. 14. — Per tutto quanto non previsto dallo statuto della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 175

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° marzo 1983.

Norme per le operazioni di accertamento e prelievo dei campioni di giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 febbraio 1983, n. 46, concernente le prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia;

Visto l'art. 5 della suddetta legge;

Considerata la necessità di porre in essere le operazioni di accertamento di cui all'art. 5;

Decreta:

Art. 1.

I campioni di giocattoli prelevati ai sensi dell'art. 4 dai dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dai dipendenti delle stazioni sperimentali per la seta o per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali, saranno messi a disposizione gratuitamente dai costruttori o dagli importatori in quantità non superiore a cinque unità per tipo.

Ogni prelevamento di campioni sarà effettuato dopo di aver predisposto apposito verbale.

Le persone addette ai compiti di prelevamento saranno di volta in volta autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

L'onere relativo alle spese necessarie per le prove di laboratorio sarà posto a carico dei produttori o degli importatori sulla base delle vigenti tariffe delle suindicate stazioni sperimentali incrementato del dieci per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1856)

DECRETO 29 marzo 1984.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. ITL - Italiana lavori, in Roma, collegata alla S.p.a. Italconsult.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Vista la sentenza in data 16-17 marzo 1984, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. ITL - Italiana lavori, con sede in Roma, via Angelo Bargoni n. 18, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Italconsult, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Italconsult, è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Gianni Giuseppe Zandano;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è nominato commissario il prof. Luigi Cappugi, in sostituzione del prof. Gianni Giuseppe Zandano, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. ITL - Italiana lavori, quale società collegata con la S.p.a. Italconsult, per preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima e per autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. ITL - Italiana lavori, con sede in Roma, via Angelo Bargoni n. 18, collegata alla S.p.a. Italconsult, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Luigi Cappugi, nato a Firenze il 6 aprile 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1873)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 13 aprile 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 aprile 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1984
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 195

(1874)

DECRETO 4 aprile 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 13 aprile 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 aprile 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1984
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 196

(1875)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 marzo 1984.

Determinazione dei tassi di interesse in attuazione del disposto di cui all'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

Visto il decreto interministeriale n. 1412 del 23 marzo 1982 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, relativo all'applicazione dello stesso art. 20 della legge n. 513/1977;

Visto l'ordine del giorno in data 9 novembre 1983 del Senato della Repubblica accolto dal Governo;

Ritenuta la necessità di sostituire il decreto interministeriale n. 1412 del 23 marzo 1982 con altro che modifichi le modalità di applicazione dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

Considerato che, in base al principio della tutela della buona fede contrattuale, che deve presiedere anche agli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione, occorre salvaguardare le legittime aspettative sorte con la stipula dei contratti di finanziamento in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 513/1977;

Sentito il Comitato per l'edilizia residenziale;

Decreta:

1) Il decreto interministeriale n. 1412 del 23 marzo 1982, indicato nelle premesse, è sostituito dal presente decreto.

2) L'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, si applica:

ai contratti di finanziamento di cui all'art. 15, n. 3, della legge 14 dicembre 1963, n. 60, e di cui all'art. 55, lettere *c*) e *d*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e ai contratti di concessione dei prestiti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore della menzionata legge n. 513/1977, con la esclusione degli eventuali contratti di finanziamento integrativi di contratti principali stipulati prima di tale data, nonché agli interventi di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni assegnate in proprietà per i quali alla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 513 non erano stati ancora emanati i relativi bandi di concorso per l'assegnazione.

3) Per i finanziamenti a cooperative a proprietà divisa e per i prestiti individuali di cui alla legge n. 60/1963, al decreto del Presidente della Repubblica n. 1614/1964 e all'art. 55, lettere *c*) e *d*), della legge n. 865/1971 l'ammortamento è assoggettato, in attuazione del citato articolo 20, al tasso del 4,50% per i beneficiari di agevolazioni che al momento della stipula del contratto di finanziamento e sino a quello dell'assegnazione o dell'atto di liquidazione finale del prestito risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge di finanziamento.

4) Per i finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, si applica per l'ammortamento il tasso del 4,5%, previa verifica del possesso del requisito del reddito al momento dell'assegnazione o all'atto della liquidazione finale per i finanziamenti individuali.

5) Per i finanziamenti a cooperative a proprietà indivisa si applica per l'ammortamento il tasso del 3% a condizione che al momento della stipula del contratto di finanziamento e sino a quello dell'assegnazione sussistano nei beneficiari i requisiti prescritti.

6) Il presente decreto trova applicazione anche ai rapporti eventualmente definiti ai sensi del decreto interministeriale n. 1412 del 23 marzo 1982. I competenti IACP provvedono alla predisposizione degli atti integrativi e correttivi di quelli già stipulati.

7) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1858)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 marzo 1984.

Proroga dei termini per la presentazione delle offerte concernenti gli oggetti specifici relativi ai programmi nazionali di ricerca di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1983.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in data 16 dicembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983), relativo alla pubblicazione degli oggetti specifici delle ricerche afferenti ai programmi nazionali di ricerca nei settori: chimica, microelettronica, siderurgia, tecnologia biomedica, per un ammontare globale di 402,905 miliardi;

Considerato l'interesse della pubblica amministrazione alla più larga partecipazione dei soggetti previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, per lo sviluppo integrale degli oggetti di ricerca definiti;

Dispone:

I termini per la presentazione delle offerte concernenti gli oggetti specifici delle ricerche di cui al decreto ministeriale in data 16 dicembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983) sono prorogati al 22 maggio 1984.

Roma, addì 27 marzo 1984

Il Ministro: GRANELLI

(1900)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **1092.**

Assegnazione di cinque posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Udine.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, cinque posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Udine come segue:

Facoltà di agraria:

istituto di economia ed organizzazione aziendale . . . . posti 1

istituto di chimica . . . . » 1

istituto di produzione vegetale . . . . » 1

istituto di tecnologie alimentari . . . . » 1

istituto di difesa delle piante . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 359

DECRETO 14 settembre 1983, n. **1093.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania.

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di biologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 360

DECRETO 16 novembre 1983, n. **1094.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma alla stessa facoltà dell'Università « La Sapienza » di Roma.

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° novembre 1983, il posto di tecnico laureato già assegnato all'istituto di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, viene trasferito all'istituto di fisiologia generale della stessa facoltà dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 361

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio dello stabile palazzo Zarrella, via Libraia n. 41, in Nocera Inferiore, è prolungata per altri sei mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria parmense Bormioli Rocco, in Parma, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert italiana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimenti in Torbole Casaglia, Bagnolo Mella (Brescia) e Brescia, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.I.F. - Cavi elettrici isolanti plastificati, in Isola delle Femmine (Palermo), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche e fonderie S. Andrea, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa (Novara), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ascoli, in Ascoli Piceno, stabilimento in Genova-Voltri, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Saline, in Milano, stabilimento in Volterra (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 30 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delicia, in Gorizia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria confezioni Nivoconf, in Molfetta (Bari), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pons e Cantamessa, in Torino, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Vosacec, con sede legale in Ospiate (Milano), stabilimenti in Ospiate (Milano), Orsenigo (Como) e direzione centrale in Segrate (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adrilon di Basciano (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firpe, con sede in Prato (Firenze), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Claudio, sede in Limidi di Soliera (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Saline, in Milano, stabilimento di Volterra (Pisa), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria confezioni Nivoconf, in Molfetta (Bari), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria confezioni Nivoconf, in Molfetta (Bari), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria confezioni Nivoconf, in Molfetta (Bari), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matisa di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toffac ingranaggi, con sede e stabilimento in Piove di Sacco (Padova), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Superga, in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria refrattari Salvi e C., in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1983 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.B.M., in Serra dei Conti (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra

indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettromeccanica A. Beltramo, in Rivarolo Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riber, in Torino, stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società irpina, in Atripalda (Avellino), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motomar, in Lavagna (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. - Costruzione carpenterie metalliche di S. De Simone, in Cava dei Tirreni (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Senio, in Castel Bolognese (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.M. - Società internazionale lavorazioni metalliche, in Cisterna di Latina (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Federico Hachen, in Cavenago Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gentleman, in Chiari (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Cuorgnè, in Cuorgnè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Graficoop, in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria ex Nuove industrie ceramiche, in Palermo, frazione Tommaso Natale, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotocopos, in Milano, stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polisol, in S. Piero a Sieve (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderit di Cernusco sul Naviglio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costelmetal - Costruzioni elaborati metallici, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sival, con sede e stabilimento in Sannazzaro de' Burgundi (Pavia), è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tessitura Giudici, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Isotermo Fonnavale, in Genova, cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.E., in Napoli, è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Siema, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due G sud, in Napoli, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tranceria Lelli Delmaide e C., in Montegranaro (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Lesa Sport di Simoncelli Amedeo, in Alatri (Frosinone), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, in Milano, stabilimento in Somaglia (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P2, lavorazione polveri plastiche, in Garlate (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 4 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siel, in Lagonegro (Potenza), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Hutchinson-Gommitalia S.p.a., in Lainate (Milano), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche, in Iseo (Brescia), è prolungata al 13 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Erre Vis, in Calcinaia (Pisa), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, in Nocera Inferiore (Salerno), stabilimento in S. Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 25 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea, in Nocera Inferiore, stabilimento in San Valentino Torio (Salerno), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isolmer - Isolanti termoacustici meridionali, in Teano (Caserta), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit siciliana, in Siracusa, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eaton Automotive, in Rivarolo Canavese (Torino), stabilimenti in Rivarolo, Torino, Bosconero e Venaria, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costa, in Castellaneta (Taranto), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, in Pollena di Trocchia (Napoli), stabilimento in Genga (Ancona), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Brusarosco in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lora creazioni, in Corigliano d'Otranto (Lecce), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Minarelli, in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo, in Cento (Ferrara), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica sarda, in Cagliari, stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kurso, in Tirano (Sondrio), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scic, in Parma, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomagnesio S. Lazzaro di Savena (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Ventura, in Novate Milanese (Milano), stabilimento in Cernobbio (Como), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Carlo Manca, in Cagliari, stabilimento in Laconi (Nuoro), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dukron italiana, in Aprilia (Latina), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblok, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berman, in S. Benedetto Po (Mantova), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Intar, con sede in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sidercait, in Aprilia (Latina), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, con sede legale in Costavolpino (Bergamo) e stabilimento in Gianico (Brescia), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Murano arte ceramica, con sede e stabilimento in Torreglia (Padova), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'rt. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio piacentino, con sede e stabilimento in Piacenza, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli officine meccaniche navali, in Genova, porto alla Calata Gadda, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Loreto D'Ambrosio, in Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto grafico Bertello, in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Marmifera sannicolese, segheria marmi e affini, in San Nicola Manfredi (Benevento), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Per Rosa, in Borgomanero (Novara), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex, in Bitti (Nuoro), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.G.A.M., in Parabiago (Milano), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitepo, in Potenza, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.B.R. - Industria bolognese busti e reggiseni, in Rostignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria mobili, in Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isolmer - Isolanti termoacustici meridionali, in Teano (Caserta), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le

agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ostilia, in Roma, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costa, in Castellaneta (Taranto), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Brusarosco, in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lora creazioni, in Corigliano d'Otranto (Lecce), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo, in Cento (Ferrara), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica sarda, in Cagliari, stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kurso, in Tirano (Sondrio), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche, in Iseo (Brescia), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettromeccanica A. Beltramo, in Rivarolo Canavese (Torino), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riber, in Torino, stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. - Costruzione carpenterie metalliche di S. De Simone, in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Senio, in Castelbolognese (Ravenna), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria ex Nuove industrie ceramiche, in Palermo, frazione Tommaso Natale, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderit S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tessitura Giudici, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riber, in Torino, stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria ex Nuove industrie ceramiche, in Palermo, frazione Tommaso Natale, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. Edilcoop a r.l., divisione meccanica, con sede in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderit S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Carlo Manca, in Cagliari, stabilimento in Laconi (Nuoro), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblok, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, con sede legale in Costavolpino (Bergamo) e stabilimento in Gianico (Brescia), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex, in Bitti (Nuoro), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica sarda, in Cagliari, stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo, in Cento (Ferrara), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lora creazioni, in Corigliano d'Otranto (Lecce), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l., Larocchi costruzioni meccaniche, in Iseo (Brescia), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblok, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex, in Bitti (Nuoro), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche, in Iseo (Brescia), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblok, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche, in Iseo (Brescia), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unità, con sede in Roma e unità in Milano, Roma, Como, Bologna, Modena e Firenze, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1591-1724-1826)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli di Monterotondo (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli di Monterotondo (Roma), è prolungata per un trimestre.

(1827)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 3 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1622,450	1622,450	1622,40	1622,450	—	1622,50	1622,550	1622,450	1622,450	1622,45
Marco germanico	619,700	619,700	620,40	619,700	—	619,75	619,810	619,700	619,700	619,70
Franco francese	201,410	201,410	201,65	201,410	—	201,35	201,300	201,410	201,410	201,40
Fiorino olandese	549,750	549,750	550,15	549,750	—	549,70	549,650	549,750	549,750	549,75
Franco belga	30,280	30,280	30,32	30,280	—	30,28	30,283	30,280	30,280	30,28
Lira sterlina	2316,500	2316,500	2317,65	2316,500	—	2316,50	2316,500	2316,500	2316,500	2316,50
Lira irlandese	1896,500	1896,500	1900 —	1896,500	—	1897,25	1898 —	1896,500	1896,500	—
Corona danese	168,270	168,270	168,50	168,270	—	168,24	168,220	168,270	168,270	168,26
E.C.U.	1382,400	1382,400	1383 —	1382,400	—	1382,02	1381,650	1382,400	1382,400	1382,40
Dollaro canadese	1270,550	1270,550	1270 —	1270,550	—	1270,82	1271,100	1270,550	1270,550	1270,55
Yen giapponese	7,208	7,208	7,2150	7,208	—	7,20	7,204	7,208	7,208	7,20
Franco svizzero	749,610	749,610	749,75	749,610	—	749,45	749,300	749,610	749,610	749,60
Scellino austriaco	88,169	88,169	88,20	88,169	—	88,13	88,100	88,169	88,169	88,16
Corona norvegese	214,700	214,700	215 —	214,700	—	214,75	214,800	214,700	214,700	214,70
Corona svedese	208,860	208,860	209,10	208,860	—	208,86	208,870	208,860	208,860	208,85
FIM	289,320	289,320	289,50	289,320	—	289,36	289,400	289,320	289,320	—
Escudo portoghese	12,260	12,260	12,22	12,260	—	12,23	12,200	12,260	12,260	12,26
Peseta spagnola	10,810	10,810	10,81	10,810	—	10,81	10,815	10,810	10,810	10,81

Media dei titoli del 3 aprile 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	48,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98 —
» 6 % » » 1970-85	94,300
» 6 % » » 1971-86	89,650
» 6 % » » 1972-87	85,300
» 9 % » » 1975-90	88,250
» 9 % » » 1976-91	84,600
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	87,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,300
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,400
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,450
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 5-1982/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	100,200
» » » » 1- 8-1982/84	100,300
» » » » 1- 9-1982/84	100,325
» » » » 1-10-1982/84	100,575
» » » » 1-11-1982/84	100,375
» » » » 1-12-1982/84	100,475
» » » » 1- 1-1983/85	100,325
» » » » 1- 2-1983/85	100,200
» » » » 1- 3-1983/85	100,400
» » » » 1- 4-1983/85	100,500
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	100,875
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	100,950
» » » » 1- 6-1982/86	100,650
» » » » 1- 7-1982/86	100,650
» » » » 1- 8-1982/86	100,475
» » » » 1- 9-1982/86	100,525
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-11-1982/86	100,325
» » » » 1-12-1982/86	100,425
» » » » 1- 7-1983/86	99,475
» » » » 1- 8-1983/86	99,450
» » » » 1- 1-1983/87	100,250
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,525
» » » » 1- 4-1983/87	100,650
» » » » 1- 5-1983/87	100,300
» » » » 1- 6-1983/87	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,100
» » » » 1- 8-1983/88	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,650
» » » 18 % 1- 1-1985	101,900
» » » 17 % 1- 5-1985	101,500
» » » 17 % 1- 7-1985	101,850
» » » 17 % 1-10-1985	102,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1622,500
Marco germanico	619,755
Franco francese	201,355
Fiorino olandese	549,700
Franco belga	30,281
Lira sterlina	2316,500
Lira irlandese	1897,250
Corona danese	168,245
E.C.U.	1382,020
Dollaro canadese	1270,825
Yen giapponese	7,206
Franco svizzero	749,455
Scellino austriaco	88,134
Corona norvegese	214,750
Corona svedese	208,865
FIM	289,360
Escudo portoghese	12,230
Peseta spagnola	10,812

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 4 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1623,750	1623,750	1623,80	1623,750	—	1623,75	1623,750	1623,750	1623,750	1623,75
Marco germanico	619,620	619,620	620 —	619,620	—	619,58	619,550	619,620	619,620	619,62
Franco francese	201,340	201,340	201,50	201,340	—	201,36	201,380	201,340	201,340	201,34
Fiorino olandese	549,220	549,220	549,65	549,220	—	549,34	549,470	549,220	549,220	549,22
Franco belga	30,282	30,282	30,28	30,282	—	30,28	30,287	30,282	30,282	30,28
Lira sterlina	2320,100	2320,100	2323 —	2320,100	—	2319,82	2319,550	2320,100	2320,100	2320,10
Lira irlandese	1896,500	1896,500	1898 —	1896,500	—	1896,25	1896 —	1896,500	1896,500	—
Corona danese	168,460	168,460	168,40	168,460	—	168,48	168,500	168,460	168,460	168,45
E.C.U.	1382,560	1382,560	1383 —	1382,560	—	1382,28	1382 —	1382,560	1382,560	1382,56
Dollaro canadese	1268,200	1268,200	1269 —	1268,200	—	1268,20	1268,200	1268,200	1268,200	1268,20
Yen giapponese	7,210	7,210	7,2150	7,210	—	7,21	7,210	7,210	7,210	7,21
Franco svizzero	747,710	747,710	748,50	747,710	—	747,60	747,500	747,710	747,710	747,70
Scellino austriaco	88,065	88,065	88,10	88,065	—	88,09	88,120	88,065	88,065	88,06
Corona norvegese	215 —	215 —	214,60	215 —	—	215 —	215 —	215 —	215 —	215 —
Corona svedese	209 —	209 —	208,60	209 —	—	209,04	209,080	209 —	209 —	209 —
FIM	289,370	289,370	289,50	289,370	—	289,46	289,550	289,370	289,370	—
Escudo portoghese	12,180	12,180	12,22	12,180	—	12,23	12,280	12,180	12,180	12,18
Peseta spagnola	10,820	10,820	10,82	10,820	—	10,82	10,822	10,820	10,820	10,82

Media dei titoli del 4 aprile 1984

Titolo	
Rendita 5% 1935	48 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	98 —
» 6% » » 1970-85	94,300
» 6% » » 1971-86	89,650
» 6% » » 1972-87	85,300
» 9% » » 1975-90	88,250
» 9% » » 1976-91	80,600
» 10% » » 1977-92	86,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	87,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	100,400
» » » 1-8-1982/84 19%	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,450
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 5-1982/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100,250
» » » » 1- 8-1982/84	100,325
» » » » 1- 9-1982/84	100,375
» » » » 1-10-1982/84	100,550
» » » » 1-11-1982/84	100,400
» » » » 1-12-1982/84	100,500
» » » » 1- 1-1983/85	100,250
» » » » 1- 2-1983/85	100,175
» » » » 1- 3-1983/85	100,375
» » » » 1- 4-1983/85	100,475
» » » » 1- 5-1983/85	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,525
» » » » 1- 1-1982/86	100,450
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	101,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1982/86	100,625
» » » » 1- 8-1982/86	100,475
» » » » 1- 9-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1982/86	100,675
» » » » 1-11-1982/86	100,350
» » » » 1-12-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1983/86	99,475
» » » » 1- 8-1983/86	99,475
» » » » 1- 1-1983/87	100,275
» » » » 1- 2-1983/87	100,375
» » » » 1- 3-1983/87	100,625
» » » » 1- 4-1983/87	100,600
» » » » 1- 5-1983/87	100,300
» » » » 1- 6-1983/87	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,125
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,775
» » » 18% 1- 1-1985	101,875
» » » 17% 1- 5-1985	101,650
» » » 17% 1- 7-1985	101,900
» » » 17% 1-10-1985	102,075
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1984

Valuta	
Dollaro USA	1623,750
Marco germanico	619,585
Franco francese	201,360
Fiorino olandese	549,345
Franco belga	30,284
Lira sterlina	2319,825
Lira irlandese	1896,250
Corona danese	168,480
E.C.U.	1382,280
Dollaro canadese	1268,200
Yen giapponese	7,210
Franco svizzero	747,605
Scellino austriaco	88,092
Corona norvegese	215 —
Corona svedese	209,040
FIM	289,460
Escudo portoghese	12,230
Peseta spagnola	10,821

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1984, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 143, è stata nominata, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

(1728)

Autorizzazione all'istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1984, registro n. 3, foglio n. 266, l'istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo è stato autorizzato ad acquistare per la dipendente sezione operativa periferica di Pescia un immobile sito in Pescia, via Leopoldo Galeotti n. 7, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Pescia alla partita 1719, foglio di mappa n. 89, mappale n. 262, sub 2 e cantinetta con mappale n. 262, sub 5.

(1865)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Carattere definitivo del regime di sorveglianza dei prezzi dei gasoli, petroli ed olii combustibili. (Provvedimento n. 11/1984).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 24 giugno 1982 con la quale venivano dettati nuovi criteri per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982 che attribuiva carattere sperimentale alla nuova regolamentazione dei prezzi dei gasoli, petroli ed olii combustibili e ne fissava in un anno la durata, salvo proroghe o sospensioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 18/83 e n. 2/84, con i quali la regolamentazione dei prezzi dei sopra menzionati prodotti è stata prorogata fino al 31 marzo 1984;

Vista la delibera CIPE del 19 marzo 1984 la quale, nello stabilire che i prezzi dei gasoli, petroli ed olii combustibili siano sottoposti al regime di sorveglianza, invita il C.I.P. a provvedere, per quanto di sua competenza, ad apportare ai criteri attuativi del metodo introdotto con il sopracitato provvedimento C.I.P. n. 26/82, che aggancia la determinazione dei prezzi stessi dei corrispondenti valori medi europei, gli opportuni correttivi;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1. — La regolamentazione dei prezzi dei gasoli, petroli ed olii combustibili, introdotta con il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ha carattere definitivo.

2. — Con successivo provvedimento il C.I.P. provvederà ad apportare ai criteri attuativi del metodo introdotto con il sopracitato provvedimento C.I.P. n. 26/82, che aggancia la determinazione dei prezzi stessi ai corrispondenti valori medi europei, gli opportuni correttivi.

Roma, addì 6 aprile 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1909)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 64251 del 3 aprile 1984 praticabili dal 9 aprile 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	634
Gasolio agricoltura	»	458
Petrolio agricoltura	»	447
Gasolio pesca e piccola marina	»	424
Petrolio pesca e piccola marina	»	414
Olio combustibile ATZ	L./kg	387
Olio combustibile BTZ	»	426

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	610	613	616	619	622
Petrolio (*)	»	666	669	672	675	678
Olio comb.le fluido	L./kg	519	522	525	528	531

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1908)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di infermiere generico e di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia plastica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e diploma o certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di gasdinamica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di anatomia patologica generale e speciale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di architettura:

istituto di metodologia architettonica (per le esigenze della cattedra di composizione architettonica III) posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1310)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche e in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di farmacologia chemioterapia e tossicologia medica - sezione di farmacologia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di farmacologia (per le esigenze della cattedra di farmacologia applicata) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di farmacologia applicata . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1811)

Avviso di rettifica all'ordinanza ministeriale 14 marzo 1984: Scrutini ed esami nelle scuole magistrali statali e convenzionate per l'anno scolastico 1983-84. (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 24 marzo 1984).

Nell'ordinanza ministeriale citata in epigrafe, alla pagina 2556 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

al par. 2 - Esami di idoneità, al primo comma, dove è scritto: « Gli esami di idoneità presso le scuole magistrali statali e convenzionate hanno inizio il *23 giugno* ... », leggasi: « Gli esami di idoneità presso le scuole magistrali statali e convenzionate hanno inizio il *18 giugno* »;

al par. 4 - Esami di abilitazione, all'ultimo comma, dove è scritto: « ... possono sostenere gli esami nella sessione autunnale, presentando la relativa domanda entro il *23 settembre* 1984 », leggasi: « ... possono sostenere gli esami nella sessione autunnale, presentando la relativa domanda entro il *23 agosto* 1984 ».

(1870)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi pubblici compartimentali, per esami, a posti di operatore specializzato di esercizio e di operatore trasporti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Calabria e nel Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 5° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22 del 15 novembre 1983, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 dicembre 1982, n. 4757, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1983, registro n. 32, foglio n. 18, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Calabria, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4237.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24 del 15 dicembre 1983, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 4855, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1983, registro n. 31, foglio n. 145, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operatore trasporti in prova nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1981, n. 4294, da conferire nel Piemonte.

(1830)

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI FRA LE REGIONI LAZIO, MARCHE, TOSCANA E UMBRIA

Concorso per l'ammissione di venticinque aspiranti divulgatori polivalenti al primo corso di formazione istituito in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

1. — Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) tra le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria con sede in Foligno (Perugia), località S. Eraclio;

Visto il regolamento (CEE) n. 270/79 sullo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 6 febbraio 1979, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 38 il 14 febbraio 1979;

Visto il piano-quadro per lo sviluppo agricolo in Italia, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del suddetto regolamento n. 270 del 1979 ed approvato dalla commissione (CEE) il 23 marzo 1981;

Considerate le determinazioni prese dal Comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia in merito al reclutamento, alla selezione, alla formazione dei divulgatori agricoli ed in particolare per quanto attiene i criteri ed indirizzi, quelle adottate nella riunione del 20 marzo 1984;

Bandisce un concorso per l'ammissione al primo corso di formazione per venticinque aspiranti divulgatori polivalenti ripartiti tra le Regioni consorziate nel modo seguente:

regione Umbria n. 4;
regione Marche n. 4;
regione Toscana n. 7;
regione Lazio n. 10.

2. — Al corso, che si svolgerà presso il Centro interregionale di formazione agricola di Foligno ed avrà una durata di nove mesi effettivi, potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

b) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o scienze veterinarie o diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agro-tecnico abbinate, quest'ultime due, ad una esperienza professionale effettiva di anni uno nei campi di attività previsti dal bando di concorso (la pratica agricola, lo sviluppo agricolo, relativamente alla informazione, divulgazione, assistenza tecnica e formazione professionale ed alla dimostrazione e sperimentazione agraria).

3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli prescritti dal bando, dovranno essere presentate ad una delle quattro regioni sottoindicate (individuata in relazione a dove il candidato intende esercitare la sua attività), entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Regione Toscana - Dipartimento agricoltura - Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze.

Regione Lazio - Assessorato agricoltura e foreste - Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma.

Regione Marche - Dipartimento agricoltura - Corso Mazzini, 148 - 60100 Ancona.

Regione Umbria - Ufficio agricoltura - Via Fonti Coperte, 38/z - 06100 Perugia.

4. — Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso le sedi degli uffici agricoltura delle regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi uffici forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà inoltre inviato anche agli uffici agricoltura di tutte le altre regioni siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale e alle province autonome della Repubblica italiana per la pubblica affissione presso gli uffici medesimi.

(1872)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. **71**.

Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura. Integrazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, prorogata, per l'anno 1983, con legge regionale 5 maggio 1983, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, possono essere integrativi di prestiti concessi per gli stessi scopi in applicazione di leggi dello Stato.

Art. 2.

Per gli interventi previsti dall'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, prorogata per l'anno 1983 con legge regionale 5 maggio 1983, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 43.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1983 all'anno 1987.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 43.000.000 graverà sul cap. 31051 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

per l'anno 1983 mediante riduzione di L. 43.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimenti di funzioni normali - spese di investimento) allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 - Settore II - Sviluppo economico previsto per il rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, per concorso nel pagamento interessi per prestiti di conduzione e anticipazioni in agricoltura.

Per gli esercizi 1984-85 mediante utilizzo per L. 86.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.01 - Strutture agricole, del bilancio pluriennale 1983-85.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. **72.**

Rifinanziamento del fondo di dotazione della gestione speciale della Società finanziaria Valle d'Aosta, previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione di cui all'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è aumentato della somma di lire quindici miliardi.

Il relativo onere graverà sul cap. 36400 « Spese per la costituzione del fondo di dotazione della società Finaosta S.p.a per gli interventi della gestione speciale legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, articoli 5 e 9 » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertato incremento delle entrate iscritte al cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 2.

Al bilancio della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1983, n. **73.**

Provvidenze a favore di imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la prosecuzione di programmi d'investimento da parte delle imprese artigiane e di evitare la formazione di squilibri di gestione determinati da modificazioni intervenute nel settore del credito agevolato, la giunta regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, contributi *una tantum* in conto capitale alle imprese artigiane che abbiano stipulato, in data anteriore al 21 maggio 1982, contratti di finanziamento agevolato ai sensi del capo VI della legge 26 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, le cui condizioni siano state variate retroattivamente a seguito dell'aumento della misura dei tassi d'interesse disposto ai sensi dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e della deliberazione della giunta regionale n 2571 in data 21 maggio 1982.

Art. 2.

L'importo dei contributi previsti dall'articolo precedente è determinato secondo la formula contenuta nell'allegato alla presente legge. I contributi sono liquidati, con arrotondamento per difetto alle mille lire, con deliberazione della giunta regionale su domanda, integrata da idonea documentazione, comprovante il possesso dei requisiti richiesti, da presentare all'assessorato dell'industria, commercio, artigianato e trasporti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 512 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 36700, di nuova istituzione, nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo della somma di lire 140 milioni dal cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Allegato n. 8 - settore II sviluppo economico), nonché della somma di lire 372 milioni dal cap. 50150 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - allegato n. 8 settore I - Collegamenti stradali Aosta-Courmayeur) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Sul cap. 50150 resta utilizzabile la minore somma di lire 18.887.700.000 per il collegamento stradale Aosta-Courmayeur.

Sul cap. 50000 resta utilizzabile minore somma di L. 60.000.000 per il rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 (contributo all'EVART).

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 dicembre 1983

ANDRIONE

Formula per la determinazione dei contributi in conto capitale:

$$R = \frac{C \times T \times (ta - ts)}{476}$$

R = Contributo regionale
C = capitale
T = durata del finanziamento in anni
ta = tasso effettivo applicato
ts = tasso contrattuale stipulato

(1171)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227